

ORIGINALF B

SENT. N.

978/13

CRON. N.

790/13

R.G. N. 6136/11

Spedita il 18.7.12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

AVV. ROSARIA GIURATO

della II sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 6136 R.G. dell'anno 2011 promossa da
Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori s.c. a r.l. elett. dom. in S.
Lazzaro di Savena (BO), via Emilia 3, presso lo studio dell' avv. Marco
Bordoni,

ATTORE

CONTRO

Fondiarria Sai Ass. s.p.a. in persona del legale rappr. pro tempore,
Elezzi Denis res. in Pianoro via A. Costa 78

CONVENUTI CONTUMACI

Con l'intervento di

Quixa s.p.a. elett. dom. in Bologna, via Galliera 19, presso lo studio dell' avv.

INTERVENUTA

Oggetto : risarcimento danni da incidente stradale

DEPOSITATA IL: 16/09/12
PUBBLICATA IL:
25 FEB. 2013

REP. 800/13

Conclusioni dell'attore: " In via preliminare, in ordine alla costituzione di Quixa Ass., accertata la nullità del "mandato generale di rappresentanza" ex art. 1343, 1344 e 1418 c.c. in quanto contrario a norme imperative e comunque simulato, dichiaro la nullità della costituzione di Fondiaria Sai; dichiaro comunque inammissibile l'intervento volontario di Quixa Ass. Con vittoria delle spese ex art. 92 cpc anche ai sensi dell'art. 96 cpc da liquidarsi secondo giustizia. In via principale : Nel merito ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, dichiarata la responsabilità esclusiva di [REDACTED] nella causazione del sinistro nonché la validità del contratto di cessione al diritto al risarcimento di tutte le voci di danno connesse al danno auto stipulato il 24.3.11, condannare i convenuti in solido o in alternativa, al pagamento in favore della cessionaria delle somme relative al ristoro di tutti i danni patiti dal cedente nella misura indicata in narrativa o in quella diversa che risulterà di giustizia oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo, nel limite di € 5.200,00. Dichiararsi la contumacia di Fondiaria Sai Ass. S.p.a. ed [REDACTED] regolarmente citati e non comparsi Con vittoria di spese di giudizio ."

Conclusioni di Fondiaria Sai: "Valutata la congruità dell'offerta di risarcimento pari a € 1.499,00 tramite assegno circolare n. 3107639777-08 intestato a Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori, respingere le domande attoree perchè infondate e non provate. Con il favore delle spese. "

FATTO E DIRITTO

L'attore, quale cessionario del credito vantato dalla sig.ra [REDACTED] Cacace nei confronti del convenuto sig. [REDACTED] per danni conseguenti al sinistro avvenuto in Rastignano il 23.2.11, conveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 2054 c.c., Fondiaria Sai, quale compagnia assicuratrice del veicolo di

proprietà e condotto dal sig. [REDACTED], e quest'ultimo, chiedendo la corresponsione della somma di € 1.499,00 a titolo di risarcimento danni della vettura della cedente [REDACTED], somma comprensiva dei costi di noleggio di un'auto sostitutiva per due giorni.

Per Fondiaria Sai si costituiva Quixa s.p.a., quale mandataria in virtù del contratto di mandato irrevocabile con rappresentanza per la gestione e la liquidazione dei sinistri, intervenendo nel giudizio e, non contestando responsabilità e quantum, offriva la somma di € 1.499,00 che non veniva accettata. Deduceva che la trattativa stragiudiziale si era arenata sulla quantificazione delle spese legali e argomentava inoltre che la scelta del danneggiato di non avvalersi della procedura dell'indennizzo diretto, anche se legittima, alimenta il contenzioso vanificando così lo scopo perseguito dalla nuova normativa.

L'attore eccepiva la nullità del mandato generale di rappresentanza ex artt. 1343, 1344 e 1418 c.c. e la nullità della costituzione di Fondiaria in quanto detto mandato non contiene l'espreso potere di conciliare e transigere ex art. 317 c.p.c.; si opponeva all'intervento di Quixa, quale mandataria di Fondiaria, per carenza di interesse ex artt. 100 e 105 c.p.c. e dichiarava di non accettare il contraddittorio nei confronti della stessa.

Si ritiene che la costituzione di Fondiaria Sai attraverso Quixa s.p.a. non sia regolare per mancanza di mandato, ragion per cui Fondiaria Sai va dichiarata contumace. Relativamente alla suddetta carenza di rappresentanza processuale si osserva inoltre che il documento in atti si limita a *conferire un mandato irrevocabile a compiere ogni attività che si renda necessaria per la gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli*

arti. 141 e 149 Codice Assicurazioni, e nella fattispecie è stata invece proposta azione ex art. 2054 c.c.

Si ritiene altresì la mancanza di interesse ad intervenire di Quixa, la quale con l'intervento, non mira ad altro che a voler imporre la obbligatorietà della azione di risarcimento diretto, in contrasto con la normativa vigente e con la volontà del proprio assicurato, il quale nega il consenso a che la propria assicurazione gestisca anche gli interessi della propria controparte. Si ritiene pertanto detto intervento inammissibile. L'attore, fin dalla lettera di denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento danni, inviata a Fondiaria Sai Ass., e per conoscenza a Quixa, aveva comunicato che non intendeva valersi della c.d. procedura di indennizzo diretto. Si ritiene detta scelta legittima anche in base al disposto della sentenza n.180/09 della Corte Costituzionale, che ha appunto stabilito la facoltatività di detta procedura.

Risultano incontestate sia la responsabilità nella causazione del sinistro, avvenuto per tamponamento del convenuto XXXXXXXXXX, come comprovato dal modello CAI in atti, sia la validità del contratto di cessione. L'ammontare del costo delle riparazioni comprensivo del costo noleggio auto sostitutiva, così come documentato dalla fattura in atti, oltre che non contestato risulta congruo. I convenuti in solido dovranno quindi versare a detto titolo € 1.499,00 oltre interessi al tasso legale dal 23.2.11 e spese di giudizio, liquidate in dispositivo in base al deciso e alla natura della controversia.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta: -dichiara la contumacia di Fondiaria Sai Ass, S.p.a., - dichiara la inammissibilità dell'intervento di Quixa s.p.a., - dichiara la

responsabilità esclusiva di ~~.....~~ nella causazione del sinistro; - condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.499,00 oltre interessi al tasso legale dal sinistro al saldo; - condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.109,11, di cui € 167,11 per spese, € 552,00 per competenze, € 390,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Bologna 13.9.2012.

Il Giudice di Pace


Deposito in Cancelleria
N. 6177 FEB. 9.7.2.5. FEB. 2013
CANCELLERIA
Dessa Rosella Romano